



Comune di Massarosa
(PROV. DI LUCCA)
SETTORE D - ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con Del. C.C n. 1 del 28.01.2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA FIERA DEL CARMINE

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 Oggetto

TITOLO I

FIERA DEL CARMINE

Art.	2	Definizioni
Art.	3	Area destinata allo svolgimento della fiera
Art.	4	Caratteristiche della fiera
Art.	5	Soppressione della Fiera, modifiche dei posteggi – spostamento della data di svolgimento della fiera.
Art.	6	Concessione del posteggio
Art.	7	Criteri di Priorità per la concessione dei posteggi
Art.	8	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Art.	9	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
Art.	10	Subingresso nella concessione del posteggio
Art.	11	Uso del posteggio
Art.	12	Assenze
Art.	13	Pubblicità dei prezzi
Art.	14	Obblighi e divieti dei concessionari
Art.	15	Superfici dei posteggi e misure dei banchi di vendita
Art.	16	Apparecchi di amplificazione dei suoni
Art.	17	Disposizioni igienico-sanitarie
Art.	18	Orari
Art.	19	Tassa di Occupazione del Posteggio e T.O.S.A.P.
Art.	20	Responsabilità
Art.	21	Disposizioni finali e transitorie
Art.	22	Sanzioni
Art.	23	Vigilanza

ARTICOLO 1 - OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, in occasione dell'edizione annuale della Fiera del Carmine.

- 2) Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1) Per **Fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- 2) Per **posteggio** la parte di area della Fiera che viene data in concessione all'operatore Autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- 3) Per **presenza in una fiera** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella Fiera di cui trattasi e che costituiscono requisito di priorità nella formazione della graduatoria.
- 4) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato la presenza degli operatori, titolari delle concessioni di posteggio nella fiera, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

ARTICOLO 3 – AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

- 1) L'area destinata dal Comune allo svolgimento della Fiera, la sua ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, sono quelli individuati negli allegati elaborati cartografici :

TAV.n. 1. : Area destinata alla "Fiera del Carmine".

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELLE FIERE

- 1) "**Fiera del Carmine**". Si svolge nel centro storico di Massarosa, con cadenza annuale la seconda domenica dopo la S. Pasqua, l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere il prolungamento della durata della fiera fino a due giorni (sabato e domenica) con apposita Delibera di Giunta.

La fiera interesserà le seguenti vie: **Via Spada Cenami, Piazza V.Veneto, Via IV Novembre, Via del Pastore, P.zza Taddei, P.zza del Mercato, Via Rietto (area posta all'incrocio con Via Pellegrini);**

L'Amministrazione Comunale, ha la facoltà con apposita Delibera di Giunta Comunale, di decidere se utilizzare tutte o alcune delle strade suddette, quindi di prevedere la collocazione di eventuali posteggi all'interno del circuito della Mostra Agrozotecnica.

E' una fiera con specializzazione merceologica mista. L'area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

- 2) Sono previsti in totale n. 51 posteggi con superfici, così come definite dalla planimetria allegata al presente regolamento, in particolare:
- n. 12 alimentari, di cui n.3 nell'area interessata dalla Mostra Agrozotecnica;
 - n. 38 non alimentare;
 - n. 1 portatore di handicap;

ARTICOLO 5 – SOPPRESSIONE DELLE FIERE – MODIFICHE DEI POSTEGGI – SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

- 1) La soppressione della Fiera, **l'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi**, sono disposti con apposita delibera di Giunta Comunale sentite le Organizzazioni delle imprese del Commercio e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, provvedendo conseguentemente ai necessari aggiornamenti delle rappresentazioni cartografiche e del calendario fiera.

ARTICOLO 6 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1) Per la concessione dei posteggi liberi nelle fiere gli operatori interessati debbono inviare a mezzo lettera raccomandata, o presentare direttamente al Comune (in cartaceo o via pec), domanda di concessione almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera.
- 2) Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione della Fiera, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.
- 3) La concessione del posteggio nella fiera è limitata ai giorni previsti per lo svolgimento della fiera stessa.
- 4) Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nella stessa fiera.

- 5) La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
- 6) L'atto di concessione deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

- 1) Le domande di partecipazione alla fiera del Carmine dovranno essere inviate o trasmesse, in bollo, almeno 60 giorni prima della data d'inizio della fiera stessa.
 - 2) L'operatore che presenterà domanda per partecipare alla fiera del Carmine, non potrà presentare domanda per la partecipazione alla Mostra Agrozootcnica che si svolge in concomitanza con la fiera e viceversa.
 - 3) La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b) copia di documento di riconoscimento (o permesso di soggiorno) in corso di validità ;
 - c) gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
 - e) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area di posteggio, del relativo automezzo (mq. da occupare);
 - f) copia del DURC;
 - g) l'attestazione, da parte del registro delle imprese della Camera di Commercio, in cui risulti la data d'iscrizione.
 - 4) La graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche tenendo conto delle seguenti priorità :
 - a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b. in caso di parità di presenze, anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - c. in caso di parità di anzianità, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza di partecipazione alla fiera *(fa fede la data e il numero di protocollo)*.
 - 5) Esaminate tutte le domande pervenute, l'Ufficio Attività Produttive, provvederà a redigere la graduatoria, che dovrà essere affissa all'Albo Comunale almeno 20 giorni prima della data
- Comune di Massarosa Via Papa Giovanni XXIII – tel. 0584/979364 – 979366 – Fax 0584/979369

di svolgimento della Fiera

- 6) Ciascun operatore collocato nella graduatoria di cui sopra in posizione tale da poter ottenere la concessione di un posteggio verrà convocato, con lettera per posta ordinaria, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, per la scelta del posteggio. Se impossibilitato a presenziare alla riunione per l'assegnazione del posteggio, potrà farsi rappresentare da altra persona, per mezzo di delega scritta.
- 7) Se assente, comunque potrà presentarsi il giorno stesso della Fiera, non più tardi delle ore 7:00 , presso la sede Comunale per la concessione degli spazi rimasti liberi, rispettando, per l'assegnazione, l'ordine di graduatoria, con priorità sugli spuntasti.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

- 1) L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- 2) La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata dall'Ufficio competente mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
- 3) Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio Attività Produttive.
- 4) La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi per le fiere di durata superiore.
- 5) Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato nella giornata del sabato perde il diritto di montare (il giorno successivo) la domenica. In questo caso la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

- 1) All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza. Si procede ad esaurire la graduatoria degli operatori, redatta sulla base delle richieste di partecipazione alla Fiera presentate al Comune.
- 2) Esaurita tale graduatoria i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non

hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella Fiera di cui trattasi, o comunque non inseriti nella specifica graduatoria, ma che sono presenti nella giornata in cui la Fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine di seguito riportato:

- a) *Maggior numero di presenze effettive nella Fiera;*
- b) *Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su Aree Pubbliche.*

- 3) Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive, è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla fiera di cui trattasi.
- 4) Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività.
- 5) In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.
- 6) L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata presso la sede dell'Ufficio Attività Produttive in via Papa Giovanni XXIII .

ARTICOLO 10 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1) La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda Commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, sempre che il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
- 2) Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante è invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.
- 3) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività.
- 4) Nel subingresso deve essere rispettata la categoria merceologica del cedente ai fini del mantenimento della concessione (alimentare o non alimentare).

ARTICOLO 11 – USO DEL POSTEGGIO

- 1) Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti.

- 3) L'esposizione di merci deve essere fatta ad un'altezza minima dal suolo pari a mt.0,50 per i prodotti non alimentari e a mt.1,00 per i prodotti alimentari e massima pari a mt.1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altra copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt.2,20 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
- 4) E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
ferramenta, quadri ,calzature, articoli per l'arredamento , piante e fiori, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico.
- 5) Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

ARTICOLO 12 – ASSENZE

- 1) L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnatogli all'orario fissato per l'inizio della fiera, o che liberi il posteggio stesso prima dell'orario stabilito, verrà considerato rinunciatario e quindi assente, non potrà acquisire la "presenza" ed il posteggio potrà essere utilizzato per assegnazione ad altro operatore.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) I commercianti devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci esposte.
- 2) Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" delle dimensioni minime di mq.0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

- 1) I concessionari di posteggio devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, salvo disposizioni contrarie;

- d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
 - e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività in originale, (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
 - f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al successivo art,16;
 - g) per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità
- 2) Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di :
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
 - b) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
 - c) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
 - d) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ARTICOLO 15 – SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1) L e **Superfici dei Posteggi** nelle fiere sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento.
- 2) La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
- 3) I banchi di vendita nella Fiera non dovranno orientativamente superare le misure d'ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LUNGHEZZA	PROFONDITA'
Calzature, tessuti, articoli vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici.	Metri 8	Metri 3
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria, alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti.	Metri 8	Metri 3
Prodotti etnici, bigiotteria, souvenirs, orologi ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	Metri 6	Metri 2,5

Generi alimentari	Metri 8	Metri 2,5
-------------------	----------------	------------------

- 4) Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo a seguito del proprio banco, purchè l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.
- 5) La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a mt. 1
- 6) Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

ARTICOLO 16 – APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

- 1) Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali.
- 2) E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi
- 3) In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo, gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.
- 4) In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

- 1) Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme Comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico- sanitarie (Reg.852/2004 - D.P.G.R 40/R del 01.08.2006 e smi.) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità (Ordinanza Ministeriale 03.04.2002 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche), dalle norme fissate dal presente Regolamento e da ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.
- 2) E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

- 3) La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.
- 4) Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
- 5) Gli addetti allo svolgimento dell'attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 18 – ORARI

- 1) I giorni di svolgimento della Fiera sono il secondo sabato e domenica dopo la Pasqua .
- 2) Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella Fiera sono così adibiti: ore 7:00 in cui si presentano i concessionari, ore 19:00 in cui gli operatori smontano i banchi. Tali orari possono essere modificati con apposita Delibera di G.C.
Ogni posteggio, assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.
- 3) In occasione dello svolgimento della Fiera, gli esercenti del commercio fisso al dettaglio diversi dai commercianti su Aree Pubbliche, hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della Fiera di cui trattasi.

ARTICOLO 19 – TASSA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO T.O.S.A.P.

- 1) Gli operatori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nella misura e secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento comunale.
- 2) Per “ Tassa di occupazione di suolo pubblico dei posteggi ” si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal comune (allestimento area, raccolta rifiuti, etc...) per consentire l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.
- 3) La T.O.S.A.P. di concessione dei posteggi viene stabilita annualmente con apposita delibera di G.C.

ARTICOLO – 20 – RESPONSABILITA'

- 1) Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei Danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori della Fiera, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO – 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dalla L.R. 7 febbraio 2005, n.28. e ss.mm.e ii., nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

ARTICOLO –22 SANZIONI

- 1) Nel caso di non rispetto di quanto riportato nel Regolamento e nelle prescrizioni allegate alle autorizzazioni eventualmente rilasciate in base al presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste nella Delibera C.C n. 49 del 9.04.2008 e nella Delibera G.C. n. 147 del 16.12.2009.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'A.C., in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.689; secondo quanto previsto dall'art.7bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

ARTICOLO – 23 VIGILANZA

1) La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle Ordinanze attuative e l'accertamento delle relative relazioni è affidata, in via principale, agli agenti del corpo di polizia municipale fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981. Il Sindaco tuttavia può con decreto motivato abilitare altro personale dipendente del Comune, dipendenti di aziende erogatrice di pubblici servizi all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente indicate nell'atto di nomina.

